ADMAIORA
Diritto
Editore: Dr. Giuseppe Maria Pierro
Direttore editoriale: Avv. Triestina Bruno
Trani
Roma
Trinitapoli
Corato
Andria
Cosenza
Ruvo di Puglia
• APPROFONDIMENTI •

*****

ADDENDA DI AGGIORNAMENTO ALLA LUCE DEL D.LGS. 17 GIUGNO 2022, N. 83 SECONDO DECRETO CORRETTIVO AL CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA E DELL'INSOLVENZA (D.LGS. N. 14/2019) E DI RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA *INSOLVENCY*.

Il D.lgs. 17 giugno 2022, n. 83 quale secondo decreto correttivo - integrativo[1] al Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (C.C.I.I)[2] e di recepimento della cd. Direttiva *Insolvency*[3] non ha inserito numerose modifiche all'istituto del sovraindebitamento.
Sul piano transitorio il cit. D.lgs. n. 83/2022[4] per mezzo del suo art. 51 ha rinviato ulteriormente la data di entrata in vigore del C.C.I.I. dal 16 maggio 2022 al 15 luglio 2022[5].
Prima di addentrarci nelle modifiche – che sin d'ora rileviamo come non siano state cospicue a livello quantitativo né rilevanti a livello qualitativo – per cui possiamo definirle sotto quest'ultimo versante alla stregua di modifiche di "integrazione e limatura" sulla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, osserviamo come in primo luogo vi siano state delle modifiche e delle conferme

[1] Conosciuto anche come Decreto Pagni I-*bis* alla luce della proroga della cd. Commissione Pagni I (dal nome del suo Presidente Prof. Ilaria Pagni).
Mentre il primo fu il D.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147.
[2] D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 emanato in attuazione della legge delega contenente i principi ed i criteri direttivi per la riforma delle procedure concorsuali cd. Legge Rordorf, L. 19 ottobre 2017, n. 155.
[3] Dir. (UE) n. 1023/2019 del Parlamento e del Consiglio del 20 giugno 2019, riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, insolvenza ed esdebitazione.
[4] Per un primo commento della Riforma al C.C.I.I. ad opera del D.lgs. n. 83/2022 v. per tutti FERRO M., *Il Codice della crisi e dell'insolvenza è legge: qualche novità*, in *www.altalex.com.* del 4 luglio 2022 e ZANICHELLI V., *Commento a prima lettura del decreto legislativo 17 giugno 2022, n. 83 pubblicato in G.U. il 1° luglio 2022*, in *www.dirittodellacrisi.it.* del 1 ° luglio 2022.
[5] Così il nuovo art. 389 C.C.I.I co. 1°, anche se vi sono alcune eccezioni tassativamente indicate nel capoverso del cit. art. 389 come gli artt. 27, co. 1°, 350, 356, 357, 359, 363, 364, 366, 375, 377, 378, 379, 385, 386, 387 e 388 i quali sono già in vigore dal 16 marzo 2019.

nell'ambito dell'art. 2 C.C.I.I. dedicato alle "Definizioni" che si ripercuotono nel sovraindebitamento:
- *in primis* è stata modificata la nozione di "crisi" di cui alla lett. a) dell'art. cit. e viene definita come <<lo stato del debitore che rende probabile l'insolvenza e che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi[6]>>;
- *in secundis* scompare la locuzione contenuta nella Dir. (UE) n. 2019/1023 Direttiva *Insolvency* dei cd. "quadri di ristrutturazione preventiva" ed al suo posto con la lettera m-*bis*) sono introdotti gli strumenti di regolazione della crisi rinvenibili <<nelle misure, negli accordi e nelle procedure volti al risanamento dell'impresa attraverso la modifica della composizione, dello stato o della struttura delle sue attività e passività o del capitale, oppure volti alla liquidazione del patrimonio o delle attività che, a richiesta del debitore, possono essere preceduti dalla composizione negoziata della crisi>>, in aggiunta con la soppressione delle lett. *g)* ed *u)* vengono meno le cd. Grandi imprese e l'OCRI cioè l'organismo di composizione della crisi d'impresa.
Mentre con la conferma delle lettere *b)*, *c)*, *d)*, ed *e)* sono suffragate e confortate le definizioni di insolvenza, sovraindebitamento, impresa minore e consumatore. A conclusione di questo passaggio, rileviamo altresì come rimanga in vigore l'OCC cioè l'Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento[7].
Chiarito ciò possiamo addentrarci nell'esame delle novità inerenti alla tre procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento disciplinate rispettivamente a partire dal 15 luglio 2022 all'interno del Capo II del Titolo IV della parte prima del C.C.I.I. che dopo le cd. Disposizioni generali con i due artt. 65 e 66 che formano la prima sezione, vi sono le altre due sezioni dedicate rispettivamente alle procedure negoziali della ristrutturazione dei debiti del consumatore dall'art. 67 a 73 C.C.I.I. e del cd. Concordato minore di cui agli artt. 74 a 83 C.C.I.I. infine della terza ed ultima procedura di carattere giudiziale qual è la Liquidazione controllata del sovraindebitato di cui al Capo IX del Titolo V della arte prima C.C.I.I. riguardante la liquidazione giudiziale comprensivo dagli artt. 268 a 277.
La ristrutturazione dei debiti del consumatore ha avuto per forza dell'art. 17 D.lgs. n. 83/2022 una modifica marginale con l'espunzione del riferimento alla fattibilità economica ai fini dell'omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore[8].
Il concordato minore ha avuto una modifica a livello "procedimentale" in quanto il nuovo art. 78 C.C.I.I. con l'innovativo comma 2-*bis*)[9] prevede in alcuni casi[10] che il tribunale con il decreto che dispone l'apertura della procedura di concordato minore debba nominare un commissario giudiziale che assolva le funzioni di pertinenza

[6] Pertanto notiamo come vi sia stato un innalzamento da sei a dodici mesi del periodo entro cui deve sussistere la prospettiva di un'adeguata copertura delle obbligazioni con i flussi di cassa prospettici.
[7] A fronte – da come rilevato *supra* – dell'abrogazione dell'OCRI.
[8] Nell'art. 70, co. 7, C.C.I.I. è stata soppressa la parola "economica".
[9] Introdotto dall'art. 18, comma 1°, lett. *b)* D.lgs. n. 83/2022.
[10] Precisamente per il co. 2-*bis* lett. *a)*, *b)* e *c)* sono i seguenti tre:
a) è stata disposta la sospensione generale delle azioni esecutive individuali e la nomina appare necessaria per tutelare gli interessi delle parti;
b) è proposta domanda di concordato in continuità aziendale, con omologazione da pronunciarsi ai sensi dell'articolo 112, comma 2;
c) la nomina è richiesta dal debitore.

dell'OCC[11]. Sempre all'interno dell'art. 78 cit. è altresì prevista la facoltà di utilizzare ulteriori "servizi elettronici di recapito certificato qualificato" che affianchino la Posta elettronica certificata (PEC) ai fini delle comunicazioni degli atti del procedimento di concordato minore[12]. A conclusione di l'art. 18, capoverso, D.lgs. n. 83/2022 in coerenza ed analogamente - con quanto fatto dall'art. 17 sull'art. 70[13] - ha espunto la locuzione "economica" all'interno dell'art. 80, co. 1°, riguardante "l'omologazione del piano del consumatore".

Infine per quanto concerne la cd. Liquidazione controllata del sovraindebitato[14] è stato modificato il solo art. 268 C.C.I.I. riguardante la domanda di accesso a tale procedura prevedendo nel nuovo capoverso dell'art. cit. due novità:

- la prima, che venga meno la legittimazione del P.M. a presentare l'istanza di apertura della procedura di liquidazione controllata se l'insolvenza riguarda un imprenditore;
- la seconda vi è l'innalzamento della soglia da euro ventila ad euro cinquantamila "dell'importo dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria" al di sotto della quale sarà inibito al debitore persona fisica di far luogo alla procedura di liquidazione controllata.

******

[11] La *ratio* di tale modifica è stata ravvisata dai primi commentatori - ZANICHELLI V., *Commento a prima lettura del decreto legislativo 17 giugno 2022, n. 83 pubblicato in G.U. il 1° luglio 2022*, cit., spec. 13 - nella necessità che la Direttiva *Insolvency* all'art. 5 §. 3 prevedeva una nomina "giudiziale" o "amministrativa" al fine di "proteggere i creditori".

[12] V. *infra* nuovo art. 78 cit. in APPENDICE NORMATIVA.

[13] V. *supra* nt. 8.

[14] Quale procedura ricompresa nella cd. Liquidazione giudiziale che a partire dal 15 luglio 2022 sostituisce definitivamente dopo ottant'anni il fallimento di cui all'art. 5 e ss. L. Fall. (1942).

APPENDICE NORMATIVA
CON LE SOLE MODIFICHE IN NERETTO AD OPERA DEL D.LGS. 17 GIUGNO 2022, N. 83

PARTE PRIMA

TITOLO IV
STRUMENTI DI REGOLAZIONE DELLA CRISI

CAPO II
Procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento

Sezione II
Ristrutturazione dei debiti del consumatore

Articolo 70
Omologazione del piano

1. Il giudice, se la proposta e il piano sono ammissibili, dispone con decreto che siano pubblicati in apposita area del sito web del tribunale o del Ministero della giustizia e che ne sia data comunicazione entro trenta giorni, a cura dell'OCC, a tutti i creditori.
2. Ricevuta la comunicazione di cui al comma 1, il creditore deve comunicare all'OCC un indirizzo di posta elettronica certificata. In mancanza, le successive comunicazioni sono effettuate mediante deposito in cancelleria.
3. Nei venti giorni successivi alla comunicazione ogni creditore può presentare osservazioni, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'OCC, indicato nella comunicazione.
4. Con il decreto di cui al comma 1, il giudice, su istanza del debitore, può disporre la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata che potrebbero pregiudicare la fattibilità del piano. Il giudice, su istanza del debitore, può altresì disporre il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore nonché' le altre misure idonee a conservare l'integrità del patrimonio fino alla conclusione del procedimento, compreso il divieto di compiere atti di straordinaria amministrazione se non previamente autorizzati (1).
5. Le misure protettive sono revocabili su istanza dei creditori, o anche d'ufficio, in caso di atti in frode. Il giudice, salvo che l'istanza di revoca non sia palesemente inammissibile o manifestamente infondata, sente le parti, anche mediante scambio di memorie scritte e provvede con decreto.
6. Entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 3, l'OCC, sentito il debitore, riferisce al giudice e propone le modifiche al piano che ritiene necessarie.
7. Il giudice, verificata l'ammissibilità giuridica e la fattibilità **[economica (2)]** del piano, risolta ogni contestazione, omologa il piano con sentenza e ne dispone, ove necessario, la trascrizione a cura dell'OCC. Con la stessa sentenza dichiara chiusa la procedura.
8. La sentenza di omologa è comunicata ai creditori ed è pubblicata entro quarantotto ore a norma del comma 1. La sentenza è impugnabile ai sensi dell'articolo 51.

9. Quando uno dei creditori o qualunque altro interessato, con le osservazioni di cui al comma 3, contesta la convenienza della proposta, il giudice omologa il piano se ritiene che comunque il credito dell'opponente possa essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria.
10. In caso di diniego dell'omologazione, il giudice provvede con decreto motivato e dichiara l'inefficacia delle misure protettive accordate. Su istanza del debitore, verificata la sussistenza dei presupposti di legge, dichiara aperta la procedura liquidatoria ai sensi degli articoli 268 e seguenti.
11. Nei casi di frode l'istanza di cui al comma 10, secondo periodo, può essere presentata anche da un creditore o dal pubblico ministero.
12. Contro il decreto di cui al comma 10, è ammesso reclamo ai sensi dell'articolo 50.

[1] Comma modificato dall'articolo 11, comma 1, del D.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, a decorrere dal 15 luglio 2022 alla luce del nuovo art. 389, comma 1, C.C.I.I. come modificato dal D.lgs. 17 giugno 2022, n. 83.
[2] Locuzione abrogata alla luce dell'art. 17, comma 1, D.lgs. 17 giugno 2022, n. 83 a decorrere dal 15 luglio 2022 alla luce del nuovo art. 389, comma 1, C.C.I.I. come modificato dal medesimo D.lgs. 17 giugno 2022, n. 83.

Sezione III
Concordato minore

Articolo 78
Procedimento

1. Il giudice, se la domanda è ammissibile, dichiara aperta la procedura con decreto non soggetto a reclamo e dispone la comunicazione, a cura dell'OCC, a tutti i creditori della proposta e del decreto (1).
2. Con il decreto di cui al comma 1, il giudice:
a) dispone la pubblicazione del decreto mediante inserimento in apposita area del sito web del tribunale o del Ministero della giustizia e nel registro delle imprese se il debitore svolge attività d'impresa;
b) ordina, ove il piano preveda la cessione o l'affidamento a terzi di beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione del decreto presso gli uffici competenti;
c) assegna ai creditori un termine non superiore a trenta giorni entro il quale devono fare pervenire all'OCC, a mezzo posta elettronica certificata **[o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi dell'articolo 1, comma 1-*ter*. del Codice dell'Amministrazione digitale di cui al Decreto legislativo n. 82 del 2005 (2)]**, la dichiarazione di adesione o di mancata adesione alla proposta di concordato e le eventuali contestazioni;
d) su istanza del debitore, dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali ne' disposti sequestri conservativi ne' acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore.
2-*bis*. Con il decreto di cui al comma 1, il giudice nomina il commissario giudiziale perché svolga, a partire da quel momento, le funzioni dell'OCC se:

a) è stata disposta la sospensione generale delle azioni esecutive individuali e la nomina appare necessaria per tutelare gli interessi delle parti;
b) è proposta domanda di concordato in continuità aziendale, con omologazione da pronunciarsi ai sensi dell'articolo 112, comma 2;
c) la nomina è richiesta dal debitore (2);
3. L'OCC cura l'esecuzione del decreto.
4. Nella comunicazione di cui al comma 2, lettera *c)*, il creditore deve indicare un indirizzo di posta elettronica certificata **[o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato (2),** a cui ricevere tutte le comunicazioni. In mancanza, i provvedimenti sono comunicati mediante deposito in cancelleria.
5. Gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione compiuti senza l'autorizzazione del giudice sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità del decreto.

[1] Comma modificato dall'articolo 12, comma 4, del D.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, a decorrere dal 15 luglio 2022 alla luce del nuovo art. 389 C.C.I.I. come modificato dal D.lgs. 17 giugno 2022, n. 83.
[2] Parole inserite a cura dell'art. 18, comma 1, lett. *a)*, D.lgs. 17 giugno 2022, n. 83, a decorrere dal 15 luglio alla luce del nuovo art. 389 C.C.I.I. come modificato dal medesimo D.lgs. 17 giugno 2022, n. 83.
[2] Comma inserito a cura dell'art. 18, comma 1, lett. *b)*, D.lgs. 17 giugno 2022, n. 83, a decorrere dal 15 luglio alla luce del nuovo art. 389 C.C.I.I. come modificato dal medesimo D.lgs. 17 giugno 2022, n. 83.
[2] Parole inserite a cura dell'art. 18, comma 1, lett. *c)*, D.lgs. 17 giugno 2022, n. 83, a decorrere dal 15 luglio alla luce del nuovo art. 389 C.C.I.I. come modificato dal medesimo D.lgs. 17 giugno 2022, n. 83.

Articolo 80
Omologazione del concordato minore

1. Il giudice, verificati la ammissibilità giuridica e la fattibilità **[economica (3)]** del piano e il raggiungimento della percentuale di cui all'articolo 79 in mancanza di contestazioni, omologa il concordato minore con sentenza, disponendo forme adeguate di pubblicità e, se necessario, la sua trascrizione.
2. Con la sentenza di omologazione, il giudice dichiara chiusa la procedura.
3. Quando uno dei creditori o qualunque altro interessato contesta la convenienza della proposta, il giudice, sentiti il debitore e l'OCC, omologa il concordato minore se ritiene che il credito dell'opponente possa essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria. Il giudice omologa altresì il concordato minore anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori delle forme di previdenza o assistenza obbligatorie quando l'adesione è determinante ai fini del raggiungimento della percentuale di cui all'articolo 79, comma 1, e, anche sulla base delle risultanze, sul punto, della specifica relazione dell'OCC, la proposta di soddisfacimento dell'amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria (1).

4. Il creditore, anche dissenziente, che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento, non più presentare opposizione in sede di omologa per contestare la convenienza della proposta (2).
5. Il giudice, se rigetta la domanda di omologa, dichiara con decreto motivato l'inefficacia delle misure protettive accordate e, su istanza del debitore, dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata ai sensi degli articoli 268 e seguenti.
6. In caso di frode, l'istanza di cui al comma 5 può essere proposta anche da un creditore o dal pubblico ministero.
7. Il decreto è reclamabile ai sensi dell'articolo 50.

[1] Comma sostituito dall'articolo 12, comma 6, del D.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, dal 15 luglio 2022 alla luce del nuovo art. 389, comma 1, come modificato dal D.lgs. 17 giugno 2022, n. 83
[2] Comma sostituito dall'articolo 12, comma 6, del D.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, a decorrere 15 luglio 2022 alla luce del nuovo art. 389, comma 1, come modificato dal D.lgs. 17 giugno 2022, n. 83.
[3] Locuzione abrogata alla luce dell'art. 18, comma 2, D.lgs. 17 giugno 2022, n. 83 a decorrere dal 15 luglio 2022 alla luce del nuovo art. 389, comma 1, C.C.I.I. come modificato dal medesimo D.lgs. 17 giugno 2022, n. 83.

Titolo V
Della Liquidazione giudiziale

CAPO IX
Liquidazione controllata del sovraindebitato

Articolo 268
Liquidazione controllata (1)

1. Il debitore in stato di sovraindebitamento può domandare con ricorso al tribunale competente ai sensi dell'articolo 27, comma 2, l'apertura di una procedura di liquidazione controllata dei suoi beni.
2. Quando il debitore è in stato di insolvenza, la domanda può essere presentata da un creditore anche in pendenza di procedure esecutive individuali **[e, se l'insolvenza riguarda un imprenditore, dal pubblico ministero (2)].** Nei casi di cui al primo periodo non si fa luogo all'apertura della liquidazione controllata se l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria è inferiore a **[euro cinquantamila (2)].** Tale importo è periodicamente aggiornato con le modalità di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *d)*.
3. Quando la domanda è proposta da un creditore nei confronti di un debitore persona fisica non si fa luogo all'apertura della liquidazione controllata se l'OCC, su richiesta del debitore, attesta che non è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori neppure mediante l'esercizio di azioni giudiziarie. All'attestazione sono allegati i documenti di cui all'articolo 283, comma 3.
4. Non sono compresi nella liquidazione:
a) i crediti impignorabili ai sensi dell'articolo 545 del codice di procedura civile;

b) i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività nei limiti, indicati dal giudice, di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia;
c) i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto disposto dall'articolo 170 del codice civile;
d) le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge.
5. Il deposito della domanda sospende, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, pegno o privilegio e salvo quanto previsto dagli articoli 2749, 2788 e 2855, secondo e terzo comma, del codice civile.

[1] Articolo sostituito dall'articolo 29, comma 1, del D.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, a decorrere dal 15 luglio 2022 alla luce del nuovo art. 389, comma 1, C.C.I.I. come modificato dal D.lgs. 17 giugno 2022, n. 83.
[2] Periodo soppresso ad opera dell'art. 33, comma 1, lett. *a)* D.lgs. 17 giugno 2022, n. 83 a decorrere dal 15 luglio 2022 alla luce del nuovo art. 389, comma 1, C.C.I.I. come modificato dal medesimo D.lgs. 17 giugno 2022, n. 83.
[2] Parola sostituita rispetto all'originale [ventimila] ad opera dell'art. 33, comma 1, lett. *b)* D.lgs. 17 giugno 2022, n. 83 a decorrere dal 15 luglio 2022 alla luce del nuovo art. 389, comma 1, C.C.I.I. come modificato dal medesimo D.lgs. 17 giugno 2022, n. 83.

PARTE IV

Articolo 389
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore **[15 luglio 2022]**, salvo quanto previsto al comma 2 **(1).**
2. Gli articoli 27, comma 1, 350, 356, 357, 359, 363, 364, 366, 375, 377, 378, 379, 385, 386, 387 e 388 entrano in vigore il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto.
3. Le disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, come modificati dagli articoli 385 e 386 del presente codice, si applicano anche nelle more dell'adozione dei decreti di cui agli articoli 3, comma 7-*bis*, e 4, comma 1-*bis*, del predetto decreto legislativo e il contenuto della fideiussione e della polizza assicurativa è determinato dalle parti nel rispetto di quanto previsto dalle richiamate disposizioni.

[1] Comma sostituito dal D.lgs. 17 giugno 2022, n. 83.

FERRO M., *Il Codice della crisi e dell'insolvenza è legge: qualche novità,* in *www.altalex.com.* del 4 luglio 2022

ZANICHELLI V., *Commento a prima lettura del decreto legislativo 17 giugno 2022, n. 83 pubblicato in G.U. il 1 luglio 2022*, in *www.dirittodellacrisi.it.* del 1 ° luglio 2022.

*****

Avv. Alfonso Cerrato